



## **PROVVEDIMENTI APPROVATI**

Modifica al saggio di interesse legale

## **GIURISPRUDENZA COMUNITARIA**

Legittimità del “pro-rata” Iva

## **GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’**

Obbligo di indicare in cartella il metodo del calcolo degli interessi

Responsabilità solidale per debiti tributari nella scissione parziale

## **GIURISPRUDENZA DI MERITO**

Detassazione sugli investimenti ambientali

Immediata esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente

Onere probatorio in materia di transfer pricing

---

## Modifica al saggio di interesse legale

*Ministero dell'economia e delle finanze – Decreto dell'11 dicembre 2016*

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.291 del 14 dicembre 2016, ([www.gazzettaufficiale.it](http://www.gazzettaufficiale.it)), il dm 11 dicembre 2015, che fissa la misura del saggio degli interessi legali previsto dall'art.1284 del cod. civ. La nuova misura, pari allo 0,1 per cento, si applicherà a partire dal 1 gennaio 2017.

[torna su](#)

## Legittimità del “pro-rata” Iva

*Corte di Giustizia – Sentenza del 14 dicembre 2016, causa C-378/15*

La Corte di Giustizia, in materia di calcolo della percentuale di detrazione Iva (cd. “pro-rata”), di cui all'art.19-*bis* del Decreto Iva, ha chiarito che:

- è legittima l'applicazione del pro-rata alla totalità dei beni e servizi acquistati da un soggetto passivo, senza considerare la natura e la destinazione effettiva di ciascun bene e servizio acquistato, e la quota di imputazione reale delle spese sostenute per operazione che danno, o meno, diritto alla detrazione;
- al fine di determinare se talune operazioni possono qualificarsi come “accessorie”, ai sensi all'art.19, comma 2, del Decreto Iva, occorre considerare la composizione della cifra d'affari del soggetto passivo, purché si tenga conto sia del rapporto tra le operazioni “accessorie” e le attività imponibili, sia dell'impiego – che le stesse operazioni implicano – dei beni e servizi per i quali è dovuta l'imposta.

[torna su](#)

## Obbligo di indicare in cartella il metodo del calcolo degli interessi

*Corte di Cassazione – Sentenza del 6 dicembre 2016, n.24933*

La Corte di Cassazione ha chiarito che la cartella di pagamento emessa per la riscossione degli interessi deve indicare, a pena di nullità, il tasso applicato e il metodo di calcolo. Secondo la Corte, infatti, i contribuenti devono essere posti nella condizione di controllare la correttezza del calcolo operato dall'Amministrazione finanziaria circa l'indicazione del tasso e del metodo di calcolo degli interessi, in ottemperanza dell'obbligo di cui all'art.7 della legge 27 luglio 2000, n.212 (cd. “Statuto dei diritti del contribuente”), secondo il quale la cartella di pagamento, quando non è preceduta da un avviso di accertamento, deve essere motivata in modo congruo, sufficiente ed intellegibile.

[torna su](#)

## Responsabilità solidale per debiti tributari nella scissione parziale

*Corte di Cassazione – Sentenza del 3 novembre 2016, n.23342*

La Corte di Cassazione ha chiarito che, in materia di solidarietà tributaria illimitata delle società derivanti da una scissione di cui all'art.173, comma 13 del Tuir, la facoltà della società coobbligata di partecipare ai procedimenti e di prendere cognizione degli atti accertativi che riguardano la società scissa, non determina, nei confronti della prima, alcun onere di avviso o di altro adempimento per l'Amministrazione finanziaria. Secondo la Corte, pertanto, la stessa Amministrazione finanziaria, in caso di contestazione di debiti tributari sorti in capo alla scissa, non è tenuta a notificare alla beneficiaria della scissione il relativo avviso di accertamento.

[torna su](#)

---

## Detassazione sugli investimenti ambientali

*Commissione Tributaria Provinciale di Reggio Emilia – Sentenza del 6 dicembre 2016, n.330/01/2016*

La CTP di Reggio Emilia ha chiarito che, ai fini del calcolo della detassazione di cui all'art.6, comma 13, della legge 23 dicembre 2000 n.388 (cd. "Tremonti ambientale"), occorre tenere in considerazione il costo dell'impianto al netto dei vantaggi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto stesso. Secondo la Commissione, infatti, l'investimento ambientale deve computarsi come maggiore costo sostenuto dall'impresa per l'acquisto del bene al netto dei benefici derivanti dall'investimento in termini di maggiore produttività e di minori costi futuri.

[torna su](#)

## Immediata esecutività delle sentenze favorevoli al contribuente

*Commissione Tributaria Provinciale di Reggio-Emilia – Sentenza del 21 novembre 2016, n.310/1/2016*

La CTP di Reggio Emilia ha chiarito che, in tema di rimborsi da parte dell'Amministrazione finanziaria, l'applicazione del nuovo art.69 del dlgs 31 dicembre 1992, n.546 (introdotto dall'art.9, comma 1, lett.gg), del dlgs 24 settembre 2015, n.156), il quale dispone l'immediata esecutività delle sentenze di condanna al pagamento di somme in favore del contribuente, non è impedita dalla mancata emissione del decreto ministeriale attuativo concernente la garanzia da prestare in caso di rimborsi di importo superiore a diecimila euro.

[torna su](#)

## Onere probatorio in materia di *transfer pricing*

*Commissione Tributaria Provinciale di Milano – Sentenza del 3 novembre 2016, n.8301/1/2016*

La CTP di Milano ha chiarito che, in caso di contestazione fiscale fondata sul *transfer pricing*, l'onere probatorio dell'intento elusivo grava sull'Amministrazione finanziaria, la quale deve provare il vantaggio fiscale di cui ha beneficiato, in modo non corretto, il contribuente. Secondo la Corte, pertanto, qualora le transazioni oggetto di contestazione da parte dell'Amministrazione finanziaria, che riguardano operazioni tra il contribuente accertato e la consociata residente in uno Stato europeo a fiscalità sostanzialmente omogenea a quella italiana ma non a fiscalità privilegiata, evidenzino l'inesistenza di vantaggi fiscali per il contribuente, l'avviso di accertamento basato sul *transfer pricing* deve essere annullato.

[torna su](#)

*Fonti*

*Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea; Guida Normativa edita da "Il Sole24Ore"; Il Sole24Ore; ItaliaOggi; Bigweb - IPSOA; Sito ufficiale del Ministero delle Finanze; Sito ufficiale del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio; Sito ufficiale del Ministero dello Sviluppo Economico; Sito ufficiale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.*

---

A cura di

**dott. Alessandro Pinci**

**dott. Diego Annarilli**

**dott. Flavio Notari**

---

## **LO STUDIO**

LEGALITAX è uno studio integrato che conta 90 professionisti di cui 22 partner, avvocati e commercialisti. Lo studio, con sedi a Roma, Milano, Padova e Verona, mette a disposizione della clientela le sue competenze legali e fiscali per rispondere a tutte le necessità delle aziende nelle diverse fasi della loro vita. I clienti sono prevalentemente imprese italiane ed estere che investono e operano sul territorio italiano.

## **DISCLAIMER**

Le informazioni contenute nel presente documento non sono da considerarsi un esame esaustivo né intendono esprimere un parere o fornire una consulenza di natura legale-tributaria e non prescindono dalla necessità di ottenere pareri specifici con riguardo alle singole fattispecie.

### **Milano**

Piazza Pio XI, 1  
20123 Milano  
T +39 02 45 381 201  
F +39 02 45 381 245  
[milano@legalitax.it](mailto:milano@legalitax.it)

### **Roma**

Via Flaminia, 135  
00196 Roma  
T +39 06 8091 3201  
F +39 06 8077 527  
[roma@legalitax.it](mailto:roma@legalitax.it)

### **Padova**

Galleria dei Borromeo, 3  
35137 Padova  
T +39 049 877 5811  
F +39 049 877 5838  
[padova@legalitax.it](mailto:padova@legalitax.it)

### **Verona**

Stradone Porta Palio, 76  
37122 - Verona  
T +39 045 809 7000  
F +39 045 809 7010  
[verona@legalitax.it](mailto:verona@legalitax.it)